

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 790-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 790 che la Commissione degli esteri vi propone di approvare concerne la ratifica e l'esecuzione di un Accordo politico e di una Convenzione finanziaria tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, stipulati in Roma il 16 marzo 1968, in aggiunta e a integrazione degli accordi precedenti.

I rapporti tra l'Italia e San Marino iniziati il 22 marzo 1862 a Torino con la firma del trattato con il quale l'allora Regno d'Italia riconsacrava in fatto e in diritto l'indipendenza e la sovranità della piccola Repubblica del Titano, la quale nei suoi 15 secoli di autonomia e di libertà aveva avuto i riconoscimenti di pontefici, di Napoleone, del Congresso di Vienna, di Lincoln, si sono costantemente sviluppati sotto il segno di una feconda e solidale amicizia.

Tutti gli accordi che si sono susseguiti ne hanno dato la prova riaffermando i vincoli di fraternità che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra i due Stati sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli.

Il contributo di sangue dei sanmarinesi alla causa del nostro Risorgimento, l'asilo ai perseguitati e ai ricercati delle lotte per la nostra unità, l'ospitalità che salvò Garibaldi dopo la sfortunata difesa della Repubblica romana, il rifugio offerto a centomila sfollati delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e anche di altre regioni durante la Resistenza, costituiscono generose prove della solidarietà sanmarinese per il popolo italiano.

Sul piano politico San Marino, che prima si era cattivato il rispetto e la stima dei vari stati della nostra Penisola, dopo la nostra unità intensificò le sue relazioni con l'Italia conservando appassionatamente il suo spirito di italianità nelle relazioni che progressivamente ampliò con gli altri Stati.

Questo breve richiamo di fatti noti spiega il significato più profondo degli atti sottoposti alla nostra decisione per la quale dobbiamo, però, basarci sulla fondamentale realtà della piena, rispettiva sovranità dei due contraenti e della peculiare posizione geografica degli stessi.

La completa incorporazione dello Stato sanmarinese in quello italiano e la crescente relatività che il progresso giuridico, scientifico e tecnico attribuisce alla superficie e alla popolazione quali fattori quantitativi della costituzione degli Stati pongono i rapporti tra la Repubblica italiana e quella di San Marino su un particolare piano di necessaria collaborazione, che deve trovare nella tradizionale amicizia che lega i loro popoli i giusti criteri per costanti comprensioni ed equi contemperamenti delle rispettive essenziali esigenze.

L'Italia ha interesse a che la Repubblica di San Marino sia sempre in grado di esercitare senza alcun condizionamento esterno, in serena convivenza territoriale, la sua sovranità sulla linea della sua esemplare tradizione di libertà e di democrazia alla stregua dei diritti moderni e delle necessità funzionali di tutti gli stati indipendenti: San Marino non può prescindere nell'esercizio dei suoi diritti dall'insostituibile beneficio di una libera coesistenza in sincera amicizia e in feconda collaborazione con l'Italia.

Stati uguali, pur nelle diverse loro proporzioni, Italia e San Marino, indissolubilmente legati dalla comunanza di ceppo, di lingua, di religione e di civiltà, devono guardare fiduciose all'avvenire dei loro rapporti con la consapevolezza anche dei contributi che potranno dare con l'esempio della loro amicizia e con le loro possibili concordanze nei consessi internazionali, alle cause della libertà e del pacifico progresso di tutti i popoli.

Collocati in questa cornice, nella quale dovranno essere sempre posti tutti quelli futuri, l'Accordo aggiuntivo politico e la Convenzione finanziaria, firmati a Roma il 6 marzo 1968, dettagliatamente illustrati nella relazione ministeriale, appaiono nel loro logico ed equo contenuto, purtroppo già svalutato nei suoi effetti finanziari dalle more della loro esecuzione.

I due atti innovano sulla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e sugli Accordi aggiuntivi del 29 aprile

1953 e del 20 dicembre 1960 in base alle seguenti sopravvenute principali circostanze:

a) il rafforzamento della posizione internazionale della Repubblica di San Marino in relazione anche alla presenza all'estero di un numero di sanmarinesi superiore a quello dei residenti in Patria;

b) la valutazione dell'accresciuto progresso scientifico e tecnico nei rapporti politici ed economici tra gli Stati;

c) l'aumento della popolazione sanmarinese e nella quale i residenti italiani superano la proporzione del 20 per cento.

Per evitare inutili ripetizioni sottolineiamo soltanto i punti più salienti dei nuovi patti dando per interamente trascritta la chiara e precisa relazione ministeriale che illustra tutti i loro specifici oggetti.

In relazione alla sovranità delle parti contraenti e agli sviluppi delle relazioni internazionali della Repubblica di San Marino in sostituzione del Consolato generale finora esistito viene istituita la Rappresentanza a rango diplomatico nelle due capitali.

Correlativamente all'aumento della popolazione sanmarinese viene aumentata la fornitura da parte dell'Italia del tabacco e del sale alle condizioni stabilite.

In rapporto all'accresciuta importanza politica, tecnica, sociale ed economica della Radio e della TV, dei riflessi finanziari della coltivazione del tabacco, della coniazione di monete, dell'emissione di banconote e di altri diritti come quello di aprire case da giuoco che San Marino su richiesta dell'Italia ha confermato di non esercitare, l'Italia aumenterà il corrispettivo globale annuo da lire 600.000.000 a lire 1.200.000.000.

Il Governo italiano si è impegnato, inoltre, a far concedere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo non superiore a 2 miliardi di lire, all'interesse del 5,50 per cento netto, ammortizzabile in 35 anni, da utilizzare per la costruzione di un ospedale e di altre opere di pubblica utilità nella Repubblica di San Marino.

La Commissione degli affari esteri ha riconosciuto l'equità di queste condizioni e ha pure convenuto sull'opportunità delle intese per la regolamentazione delle posizioni dei cittadini dei due Stati residenti in quello non di loro appartenenza: essa chiede, perciò, che il Senato approvi il presente disegno di legge.

BRUSASCA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:

- a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
- b) Convenzione finanziaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo prece-

dente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, per l'anno 1969, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.